

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(testo coordinato con le modifiche riportate in corsivo grassetto)

(Approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 27/02/2004)

FEBBRAIO 2004

Art. 1

Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani

1. E' istituita nel Comune di San Giorgio in Bosco la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'articolo 77 del decreto legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
4. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, di cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 2

Ambiti di applicazione della tassa

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento.
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Art. 3

Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. La tassa è dovuta in misura ridotta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrata, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA	PERCENTUALI DA APPLICARE
Oltre un chilometro	50%

3. La distanza dal punto di raccolta per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 507/1993, fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 4, dello stesso decreto legislativo.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Il titolo di occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione di fatto.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
6. Nel caso di abitazione a disposizione, i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
7. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
8. Il Comune, ente impositore, iscrive nel proprio bilancio come spesa il costo del servizio relativo ai locali ed aree in uso proprio o per i quali esso sostiene interamente le spese di funzionamento e la relativa copertura deve essere garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.
9. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

Art. 5

Locali ed aree tassabili

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 6 del presente regolamento.

2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
3. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 6, le aree scoperte, in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati ovvero:
 - a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, etc.);
 - b) aree pertinenziali o accessorie, adibite ad uso proprio, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).
4. Sono considerati alla stessa stregua delle aree pertinenziali o accessorie, i porticati, i chiostrini e i passaggi coperti, ma aperti su almeno un lato, adibiti al transito e alla deambulazione, appartenenti a collegi, convitti, comunità civile religiose.

Art. 6

Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatori, celle frigorifere, impianti a circolo chiuso;
 - locali interclusi o impraticabili;
 - superfici destinate direttamente o esclusivamente allo svolgimento di attività sportive riconosciute tali dal CONI: competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - locali non allacciati ai servizi a rete e privi di mobilio;
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto, e le abitazioni ad uso residenza dei ministri del culto;
 - (abrogato);¹
 - superfici dei locali diversi da quelli contemplati dall'articolo 15 e 16 del presente regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - cavedi, cortili interni non accessibili;
 - locali di servizio e relative aree accessorie, non adibite ad abitazione, dei fabbricati rurali, iscritti naturalmente come tali al catasto edilizio urbano;
 - locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - i locali e le aree scoperte indicate all'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo 507/1993.

¹ Vedi art. 17, comma 3, lett. d).

2. I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 20 del presente regolamento.
3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1, è fatta a titolo esemplificativo, per situazioni non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del D. Lgs. 507/1993.
5. Delle civili abitazioni sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie anche se adibite a verde.

Art. 7
Parti comuni di edifici

1. Come indicato al comma 4 dell'articolo 6 del presente regolamento, sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).

Art. 8
Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa. Il responsabile del versamento dovrà quindi curare la raccolta della tassa dovuta dagli occupanti o detentori e provvedere al suo versamento nelle casse comunali con le modalità prescritte.
2. (abrogato).

Art. 9
Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a) ~~**(occupazione di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona); (abrogato)**~~
 - b) uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all'anno in località estere;
 - c) utilizzo, da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, della parte abitativa della costruzione rurale definita tale ai sensi della vigente normativa in materia;
 - d) contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani e assimilati destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:

- a) minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree pertinenziali ed accessorie poste a miglior servizio od ornamento dei locali e delle aree tassabili;
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
- a) particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c) svolgimento di attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 10

Misurazione delle superfici

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali, muri, tramezzi, divisorii.
2. La superficie tassabile delle aree scoperte viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel caso della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 11

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 507/1993 - il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

1-*bis*. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, comma 3, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario), non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993.

Art. 12
Determinazione delle tariffe

1. La tassa viene determinata, in ragione dell'anno, sulla base della quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree in relazione al tipo d'uso di cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

a) gettito previsto del servizio (G): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell'articolo 11 del presente Regolamento:

$$G = C * gc \quad (\text{£})$$

b) Tariffa media (Tm) : è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio (G) e la superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata:

$$Tm = G/S \quad (\text{£} / mq = \text{£} / mq)$$

c) Produttività media (Pm): è dato dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q/S \quad (\text{Kg} / mq = \text{Kg} / mq)$$

d) Produttività specifica (Ps): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Ps = C/Q \quad (\text{Kg} / mq = \text{Kg} / mq)$$

e) Costo medio di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo dei rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C/Q \quad (\text{£} / \text{Kg} = \text{£} / \text{Kg})$$

f) Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotto dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc / Qc \quad (\text{£} / \text{Kg} = \text{£} / \text{Kg})$$

3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene moltiplicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm * \frac{Ps}{Pm} * \frac{Cs}{Cm} \quad \left(\frac{\text{£} / \text{Kg}}{\text{Kg} / \text{mq}} * \frac{\text{£} / \text{Kg}}{\text{£} / \text{Kg}} \right)$$

3-bis. Una volta ottenuto il gettito per ogni categoria, alla sola categoria 1[^] si applica il seguente correttivo: il 30% di detto gettito sarà commisurato alla superficie delle abitazioni, mentre il restante 70% sarà commisurato al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare. Pertanto la tariffa unitaria della categoria 1[^] si ottiene applicando la seguente formula:

$$Tu \text{ cat. } 1^{\wedge} = \frac{G \text{ cat. } 1^{\wedge} \times 0,30}{S \text{ cat. } 1^{\wedge}} + \frac{G \text{ cat. } 1^{\wedge} \times 0,70}{n. \text{ abit.}}$$

dove:

$$\begin{aligned} Tu \text{ cat. } 1^{\wedge} &= \text{tariffa unitaria categoria } 1^{\wedge} \\ G \text{ cat. } 1^{\wedge} &= \text{gettito globale categoria } 1^{\wedge} \\ S \text{ cat. } 1^{\wedge} &= \text{superficie totale categoria } 1^{\wedge} \end{aligned}$$

n. abit.* = *numero totale abitanti;

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, o di altri Enti ed istituti di ricerca.
5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0.70 e 1.30 ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$C_c = \frac{W}{E \cdot W} * C$$

6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.
7. ***Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, nonché, per quanto riguarda la Categoria 1[^] - Abitazioni e loro dipendenze – al numero dei componenti il nucleo familiare nel limite di sei componenti per nucleo.***

Art. 13

Criteri per la revisione delle tariffe

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a) revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b) revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

Art. 14

Classificazione dei locali ed aree tassabili

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Agli effetti della determinazione delle tariffe di cui al precedente art. 12 i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

Cl.	Categorie	Indice di produttività specifica (IPS)		Indice di costo specifico (IQS)
		Kg/mq/anno	indice	indice
1	Abitazioni e loro dipendenze	6,87	1	1,00
2	Uffici professionali, direzionali e commerciali	9,36	1,36	1,00
2/a	Banche, assicurazioni e simili	8,1	1,18	1,00
2/b	Circoli ricreativi, culturali, sportivi e simili	8,19	1,19	1,00
2/c	Enti pubblici, uffici postali, stazioni e simili	8,77	1,28	1,00
3	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (esclusa attività mensa)	2,04	0,3	1,00
3/a	Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni	2,4	0,35	1,00
4	Negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini	14,33	2,09	1,00
4/a	Negozi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili o relativi magazzini	25,74	3,75	1,00
4/b	Fiori e piante	48,06	7	1,00
4/c	Magazzini di vendita all'ingrosso	4,89	0,71	1,00
5	Attività manifatturiere industriali ed artigianali	6,88	1	1,00
5/a	Magazzini di deposito e custodia	4,44	0,65	1,00
6	Bar, gelaterie, pasticcerie	23,33	3,4	1,00
6/a	Ristoranti, trattorie, mense e simili	43,94	6,4	1,00
6/b	Teatri, sale da ballo, cinema, ecc.	2,83	0,41	1,00
7	Collettività e luoghi di assistenza e cura	11,59	1,69	1,00
8	Locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere	10,66	1,55	1,00
9	Aree di campeggi, dei distributori di carburante e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati	2,7	0,39	1,00
10	Mostre, concessionarie, autosaloni, autoservizi ed autorimesse	4,89	0,71	1,00

Art. 15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate con effetto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici o nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito elencate:
 - a) ambulatori medici e dentistici radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 30%;
 - f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%.
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani e assimilati destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:
 - riutilizzo fino a 1/3 del totale dei rifiuti prodotti: 20%;
 - riutilizzo di oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale dei rifiuti prodotti: 40%;
 - riutilizzo di oltre 2/3 del totale dei rifiuti prodotti: 60%.
7. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

Art. 16

(abrogato)

Art. 17

Agevolazioni, riduzioni

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di

non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;
 - e) riduzione del 15 per cento della tariffa unitaria per le abitazioni e loro dipendenze in presenza di autodichiarazione con la quale viene assicurato il trattamento in proprio di tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino secondo forme e modalità consentite dal Comune nel rispetto delle direttive del Consorzio Bacino di Padova Uno.**
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, definita tale in base alla vigente normativa in materia.
 3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio "Servizi sociali", per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
 - b) casi contemplati nell'art. 9.3.b. del presente regolamento - esenzione totale;
 - c) casi contemplati nell'art. 9.3.c. del presente regolamento - riduzione del 50% della tariffa unitaria;
 - d) esenzione totale per i locali e le aree delle scuole materne, elementari e medie, uffici e locali delle Pro-loco, nonché per ogni locale destinato ad attività di volontariato.
 4. Per le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 5. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai precedenti commi, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 18

Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'Ufficio tributi utilizzando gli appositi moduli di denuncia, previsti dall'articolo 20 del presente regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni, una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Art. 19
Cumulo delle riduzioni

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 3 e 16, commi 1 e 2, sono cumulabili sino al limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.
2. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art. 15, sono cumulabili sino al limite massimo dell'80 per cento della superficie complessiva.

Art. 20
Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubblici ad uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Ai fini dell'applicazione della tassa, deve intendersi temporaneo l'uso di locali od aree per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorato del 50%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata, unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o somministrazione.

Art. 21
Denunce

1. I soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
2. L'Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma 1 del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e detenzione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.
6. I soggetti di cui all'articolo 16 del presente regolamento presenteranno denuncia o dichiarazione nei termini e nei modi indicati nello stesso articolo.

Art. 22
Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, 2 e 3, e 16 del presente regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

3-bis. Per quanto riguarda la categoria 1[^] le eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare ai fini dell'approvazione del ruolo, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, fermo restando il recupero od il rimborso della quota di tributo afferente l'annualità nella quale si è verificata la variazione. Ai fini del calcolo la variazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'articolo 16 del presente regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 23
Accertamento

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 507/1993.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Art. 24
Riscossione

1. La riscossione avviene, con iscrizione ai ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

Art. 25
Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

Art. 26
Controlli

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con poteri conferiti allo stesso dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

Art. 27
Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dell'art. 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.
2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, così come stabilito dall'articolo 106 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28
Contenzioso

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 20 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 29
Obblighi degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa. In particolare:
 - l'ufficio Anagrafe dovrà comunicare ogni variazione anagrafica che comporti variazioni di residenza, ad uso dei locali;
 - l'ufficio di Polizia Municipale trasmetterà copia delle denunce di cessioni fabbricati che riceverà nel corso dell'anno.

Art. 30
Norme abrogate

1. Il presente regolamento, alla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 29.07.1983 ed integrato con deliberazione consiliare n. 76 del 30.09.1983.

Art. 31
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio comunale adotta, entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 14 del presente regolamento.
2. Tutti gli importi delle tariffe definite con il presente regolamento vanno arrotondati dalle 10 lire con criterio commerciale.
3. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono immediatamente applicabili salvo quanto previsto dall'articolo 79 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle previste dagli artt. 8 e 15, commi 2 e 3, del presente regolamento, che hanno decorrenza dall'1.1.1997.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1-bis, del presente regolamento, **sino all'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** (~~per gli anni 2001 e 2002~~), ai fini della determinazione del costo di esercizio è considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 32
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

INDICE

Art. 1 – Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani	pag. 2
Art. 2 – Ambiti di applicazione della tassa	pag. 2
Art. 3 – Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite	pag. 2
Art. 4 – Soggetti attivi e passivi	pag. 3
Art. 5 – Locali ed aree tassabili	pag. 3
Art. 6 – Locali ed aree non tassabili	pag. 4
Art. 7 – Parti comuni di edifici	pag. 5
Art. 8 – Multiproprietà e centri commerciali	pag. 5
Art. 9 – Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni	pag. 5
Art. 10 – Misurazione delle superfici	pag. 6
Art. 11 – Gettito della tassa e costo del servizio	pag. 6
Art. 12 – Determinazione delle tariffe	pag. 7
Art. 13 – Criteri per la revisione delle tariffe	pag. 8
Art. 14 – Classificazione dei locali ed aree tassabili	pag. 8
Art. 15 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	pag. 10
Art. 16 – (abrogato)	pag. 10
Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni	pag. 10
Art. 18 – Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	pag. 11
Art. 19 – Cumulo delle riduzioni	pag. 12
Art. 20 – Tariffa giornaliera	pag. 12
Art. 21 – Denunce	pag. 13
Art. 22 – Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione	pag. 13
Art. 23 – Accertamento	pag. 14
Art. 24 – Riscossione	pag. 14
Art. 25 – Rimborsi e sgravi	pag. 14
Art. 26 – Controlli	pag. 14
Art. 27 – Sanzioni	pag. 15
Art. 28 – Contenzioso	pag. 15
Art. 29 – Obblighi degli uffici comunali	pag. 15
Art. 30 – Norme abrogate	pag. 15
Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 15
Art. 32 – Norma di rinvio	pag. 16